



Berna, il 28 maggio 2025

Modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande

Commento



1 Situazione iniziale

Con la presente revisione, l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle bevande viene adeguata a nuove disposizioni del diritto UE per il vino conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013². In particolare, i prodotti vitivinicoli che presentano volontariamente un elenco degli ingredienti e una dichiarazione del valore nutritivo conformi alle disposizioni dell'UE, se entrambi sono stati resi disponibili elettronicamente, possono ora essere commercializzati legalmente anche in Svizzera.

Inoltre, nel nuovo diritto UE vengono disciplinate nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e i metodi consentiti per la loro dealcolizzazione. Le disposizioni svizzere devono essere armonizzate con questi requisiti dell'UE, in modo che in Svizzera ai prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati si applichino le stesse condizioni dell'UE.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 61 cpv. 3 nota a piè di pagina

Queste disposizioni rimandano al regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143³. I riferimenti saranno modificati di conseguenza.

Art. 75 cpv. 8

Sui prodotti vitivinicoli le indicazioni dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione del valore nutritivo possono essere fornite volontariamente. Queste informazioni volontarie devono essere fornite al momento della vendita direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta apposta, conformemente ai requisiti per le indicazioni obbligatorie (art. 39 cpv. 2 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁴ concernenti le informazioni sulle derrate alimentari [OID]) (art. 4 cpv. 1 OID).

Nell'UE, per i prodotti vitivinicoli l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo sono ora obbligatori (art. 119 par. 1 lett. h e i del regolamento [UE] n. 1308/2013); a determinate condizioni possono essere forniti anche in forma elettronica (ad es. tramite un codice QR). L'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1991⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo), l'appendice 3 parte A stabilisce gli atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea. Tuttavia, al momento non è chiaro quando questa appendice sarà aggiornata.

Il nuovo capoverso 8 dell'articolo 75 stabilisce che i prodotti vitivinicoli che contengono indicazioni dell'elenco degli ingredienti e della dichiarazione del valore nutritivo e che sono rese disponibili in forma elettronica possono essere commercializzati legalmente anche in Svizzera. La caratterizzazione deve soddisfare i requisiti corrispondenti ai sensi dell'articolo 119 paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Si tratta di un'eccezione ai requisiti di caratterizzazione di cui all'articolo 4 capoverso 1 OID. Ciò non dovrebbe creare alcun ostacolo al commercio per i prodotti vitivinicoli provenienti dall'UE che sono stati etichettati in modo conforme.

Art. 76 cpv. 5

All'articolo 76 è aggiunto il nuovo capoverso 5, che contiene indicazioni per la caratterizzazione dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati (incl. i vini spumanti e vini frizzanti). In questo modo vengono riprese dall'UE le nuove disposizioni di caratterizzazione per i prodotti a ridotto contenuto alcolico (art. 119 cpv. 1 lett. a del regolamento (UE) n. 1308/2013). Nell'UE sono stati definiti solo requisiti di caratterizzazione perché i vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati non costituiscono una categoria specifica e indipendente di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, ma rientrano nella categoria «vini», che elenca i prodotti che sono stati dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati utilizzando le nuove pratiche enologiche di dealcolizzazione integrate di cui all'allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013. La nuova voce aggiunta all'allegato I parte XII del regolamento (UE) n. 1308/2013 garantisce che nell'UE tutti i vini dealcolizzati con un titolo alcolometrico inferiore allo 0,5 per cento in volume rientrino nel settore vitivinicolo.

I seguenti processi, da soli o in combinazione, possono essere utilizzati come processi di dealcolizzazione in conformità all'allegato VIII parte I sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013: parziale evaporazione sotto vuoto, tecniche a membrana, distillazione. Tali processi non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli.

Titolo 6 capitolo 4 (art. 77–79)

Il capitolo 4 su vino analcolico e spumante analcolico è abrogato, in quanto in Svizzera alle varianti dealcolizzate e parzialmente dealcolizzate di vini, vini spumanti e vini frizzanti si applicano le stesse disposizioni e condizioni dell'UE. Le corrispondenti condizioni di caratterizzazione e le pratiche enologiche consentite per la dealcolizzazione

¹ RS 817.022.12

² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1143, GU L 2024/1143, 23.4.2024.

³ Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, GU L 2024/1143, 23.4.2024.

⁴ RS 817.022.16

⁵ RS 0.916.026.81

sono disciplinate dal nuovo articolo 76 capoverso 5. In tal modo, a questi prodotti in Svizzera si applicano le stesse condizioni dell'UE per il vino dealcolizzato, il vino spumante dealcolizzato, il vino frizzante dealcolizzato, il vino parzialmente dealcolizzato, il vino spumante parzialmente dealcolizzato e il vino frizzante parzialmente dealcolizzato e ciò elimina gli ostacoli al commercio.

La disposizione che in precedenza definiva il vino analcolico e il vino spumante analcolico come vini la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcol è abrogata. Questi prodotti possono continuare a essere importati, fabbricati e immessi sul mercato come bevande aromatizzate analcoliche ai sensi dell'articolo 30, ma non possono più essere caratterizzati come «vino analcolico» o «vino spumante analcolico», poiché il prodotto di partenza prima della fermentazione appositamente controllata non è mai stato un vino (spumante). A questi prodotti si applicano pertanto i requisiti previsti per le bevande analcoliche.

Art. 161b

Per le modifiche è prevista una disposizione transitoria di due anni: ciò significa che fino ad allora è possibile importare, fabbricare e caratterizzare i prodotti vinicoli secondo il diritto anteriore e consegnarli ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

Allegato 9

L'allegato 9 riporta l'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni. Per le pratiche e i trattamenti enologici consentiti si rimanda agli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/934⁶, che è stato modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68⁷ e riguarda le modifiche agli allegati I (pratiche enologiche) e III A (vini liquorosi). Per garantire che l'allegato si riferisca alle disposizioni più attuali dell'UE, il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/934 viene aggiornato con le ultime modifiche.

La Svizzera è ora classificata come zona B in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, anziché come zona C I come in precedenza. La Svizzera si trova quindi nella stessa zona viticola di alcune aree con essa confinanti, come l'Austria e i dipartimenti francesi di Alto Reno, Ain, Doubs Giura e Alta Savoia. In particolare, in questa zona viticola è possibile un arricchimento fino al 2 per cento in volume (allegato VIII parte I sezione A punto 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

In deroga alle disposizioni dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri hanno la competenza di stabilire valori più elevati per le pratiche e i trattamenti enologici (allegato VIII parte I sezione A punto 3 e sezione B punto 7 del regolamento [EU] n. 1308/2013). Per la Svizzera si applicano questi valori più elevati. Di conseguenza, è stato stabilito che l'aumento del titolo alcolometrico naturale dovuto ai processi di arricchimento non può superare il 2,5 per cento in volume. Inoltre, il vino rosso non può superare il limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 12,5 per cento in volume e i vini a denominazione di origine protetta un limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento in volume.

Il nuovo aumento del titolo alcolometrico naturale fino al 2,5 per cento in volume è il valore massimo del 2 per cento in volume consentito nell'UE per la zona viticola B, con un possibile aumento aggiuntivo dello 0,5 per cento nelle annate con condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli (allegato VIII parte I sezione A punti 2 e 3 del reg. [UE] n. 1308/2013). Questo valore massimo si applicava alla Svizzera già prima del 2019.

L'aumento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione o il vino per il vino rosso a un massimo del 12,5 per cento in volume rappresenta un aumento possibile per il vino rosso nell'UE in conformità all'allegato VIII parte I sezione B punti 6 lettera b e 7 lettera a del regolamento (UE) n. 1308/2013. Anche questo valore massimo era applicato alla Svizzera già prima del 2019.

L'aumento a un massimo del 15 per cento in volume del limite massimo del titolo alcolometrico volumico per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione o il vino destinato alla produzione di vini a denominazione di origine controllata costituisce un aumento possibile nell'UE per i vini a denominazione di origine controllata ai sensi dell'allegato VIII parte I sezione B punti 6 lettera b e 7 lettera b del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per poter beneficiare di questa deroga, un aumento del titolo alcolometrico volumico totale fino al 15 per cento in volume deve essere previsto nella legislazione cantonale.

La nota a piè di pagina nel titolo dell'allegato relativa alla pubblicazione dell'elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti sul sito web dell'USAV è stralciata. L'elenco aggiornato di volta in volta continuerà a essere disponibile sul sito web, anche se gli elenchi pertinenti si trovano negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) n. 2019/934.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Esse servono a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio, consentendo la commercializzazione in Svizzera di prodotti vitivinicoli caratterizzati secondo le prescrizioni dell'UE.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcol per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019 pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

⁷ Regolamento delegato (UE) 2022/68 della Commissione del 27 ottobre 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le disposizioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l'Accordo agricolo e servono ad abbattere gli ostacoli tecnici al commercio.